

TI_GERICHTE 39.2002.67 vom 24. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.67

FR: TI_GERICHTE 39.2002.67 du 24 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2002.67 del 24 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: "Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Per il v.art. 27 LAF "1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi. 2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto. 3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF "Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo." Per la determinazione dell'importo dell'assegno vengono considerati anche i figli: a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni; b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF). 2.2. Per il v.art. 29 LAF "1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. 2 Il regolamento disciplina i particolari. 3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. 4 La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." In proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che "1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una

modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Secondo il v.art. 36 Reg.LAF inoltre "L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali." 2.3. Secondo il v.art. 41 LAF "Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno." In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che "Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare: a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario; b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari." Anche secondo il v.art. 42 LAF "Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi." 2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che " 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. 2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. 3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave." Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all'art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54). Per il v.art. 76 Reg.LAF: "1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. 2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. 3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa." Secondo il v.art. 47 LAF, infine, "Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI." 2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E' infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).

2.6. Nella fattispecie, a giusto titolo, _____ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa. A partire dal mese di maggio 1999 le decisioni con le quali la Cassa ha adeguato l'importo dell'assegno integrativo riconosciuto all'assicurata indicavano che non vi era "nessun elemento di reddito" (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dallo scritto 3 maggio 2002 del curatore della ricorrente, pervenuto alla Cassa l'8 maggio 2002, emerge invece che l'assicurata nel 2001 ha esercitato un'attività lavorativa dapprima presso il negozio _____ e in seguito presso la _____ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Da accertamenti esperiti dall'amministrazione risulta che l'assicurata ha iniziato a lavorare già nel mese di maggio 2000. In effetti dal 2 maggio 2000 al 30 settembre 2000 è stata impiegata presso la _____ percependo un salario lordo di complessivi fr. 13'617.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dal mese di novembre 2000 la ricorrente ha poi lavorato, fino al 31 ottobre 2001, presso la Panetteria, pasticceria, commestibili di _____, guadagnando circa fr. 2'500.-- lordi al mese (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'assicurata dal 1° novembre 2001 è stata assunta dalla _____ con uno stipendio di fr. 17.50 lordi all'ora, ai quali vanno aggiunte le indennità di vacanza e per i giorni festivi e la tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Di conseguenza l'insorgente, nei periodi dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002, ha conseguito un reddito da attività lavorativa dipendente, a differenza di quanto ritenuto dall'amministrazione nei provvedimenti relativi agli assegni integrativi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Pertanto risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v.art. 35 Reg.LAF; consid. 2.2.), i calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti tenendo conto sia dei guadagni percepiti presso i differenti datori di lavoro, che degli assegni di base che conseguentemente le spettavano essendo salariata e avendo la custodia della figlia (cfr. v.art. 4, 6, 11 cpv. 2 LAF). In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia _____. Essi vanno così restituiti.

2.7. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costituitivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa presso la _____ nel mese di maggio 2000 e di quelle successive presso la Panetteria _____ e presso la _____ nel mese di novembre 2000 e nel mese di novembre 2001 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.). Tali informazioni avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova condizione economica dell'assicurata. Queste circostanze sono state invece comunicate all'amministrazione dal curatore della ricorrente solo con scritto 3 maggio 2002, in occasione dell'avviso relativo al nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° agosto 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La Cassa ha allora dato avvio al riesame delle prestazioni erogate all'assicurata. L'interessata, tramite il suo curatore, nell'atto ricorsuale ha riconosciuto che l'aver percepito per quasi due anni un assegno di un importo superiore a quello che effettivamente le spettava è attribuibile al mancato annuncio dell'inizio dell'attività lavorativa, ed anche al fatto di non aver proceduto alla revisione degli assegni da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali. Tuttavia essa nega che di essere incorsa in mala fede, poiché l'intera amministrazione finanziaria che la riguarda è gestita dal curatore. Quest'ultimo ha poi giustificato la tardiva notifica dei cambiamenti intervenuti nella situazione economica dell'assicurata con la circostanza che quando ha assunto la curatela amministrativa della ricorrente (1.5.2000) molte pendenze (precetti, pignoramenti, fatture invase, sussidi non richiesti, sfratto) hanno richiesto in via prioritaria la sua attenzione al fine di tentare di risolverle urgentemente, trovando inoltre un lavoro duraturo alla ricorrente. Il curatore sostiene pure che quando ha ricevuto la decisione della Cassa relativa agli assegni integrativi per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2001 non si era pensato di verificarne il calcolo, visto che l'assicurata lavorava già da alcuni mesi (cfr. consid. 1.4.).

2.10. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente. Inoltre il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione

all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata. Nel caso concreto risulta dalla documentazione agli atti che a favore dell'assicurata, l'11 febbraio 2000, la Delegazione tutoria di _____ ha istituito una curatela amministrativa volontaria ai sensi dell'art. 394 CC (cfr. doc. _). Il TCA chiamato ora a pronunciarsi osserva innanzitutto che sia la questione a sapere se spettasse all'assicurata o al curatore annunciare all'amministrazione i cambiamenti rilevanti intervenuti nelle condizioni finanziarie della ricorrente, che, nell'ipotesi in cui fosse _____ a dover informare, la problematica concernente le eventuali conseguenze per l'assicurata di una tale omissione rilevano dal diritto concernente la curatela e gli effetti della stessa, il quale si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50, SZS 2000 pag. 536). Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia, che comprende il diritto della tutela e conseguentemente della curatela, è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536). Pertanto si deve fare riferimento alle disposizioni relative alla curatela del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia). Secondo l'art. 367 cpv. 2 e 3 CC: " 2 Il curatore è designato per determinati affari o per amministrare una sostanza. 3 Le disposizioni di questo codice circa il tutore valgono anche per il curatore, ove non siano stabilite speciali disposizioni." Il diritto della tutela conosce tre tipi di curatela: la curatela di rappresentanza (art. 392 CC), la curatela amministrativa (art. 393 CC) e la curatela volontaria (art. 394 CC). Ad essi vanno aggiunti le curatele previste in materia di filiazione (art. 308,309, 325 CC) e di diritti reali (art. 762 e 823 CC). L'art. 394 CC, relativamente alla curatela volontaria, stabilisce che: " Ad un maggiorenne può essere nominato un curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria." L'art. 372 CC prevede a proposito della tutela volontaria: " Ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza." Inoltre secondo il Tribunale federale il richiedente deve essere incapace di designare egli stesso un rappresentante (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, *Personnes physiques et tutelles*, Berna 2001, n. 1117 e giurisprudenza ivi citata). La curatela volontaria garantisce l'amministrazione durevole dei beni della persona protetta e una certa assistenza personale, per cui appare come una misura di assistenza tutelare generale. L'art. 394 CC permette perciò di ottenere un aiuto globale, senza però che il curatelato sia limitato nella sua capacità civile da un interdizione o da una limitazione (cfr. art. 369 segg., 395 CC; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n.1115 segg.; *Berner Kommentar ad art. 394 CC n. 5 segg.*; *Basler Kommentar*, 2. Ed., 2002, ad art. 394 CC pag. 1921). In ogni caso la curatela non influisce sull'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) del curatelato (cfr. *Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 7*; *Berner Kommentar ad art. 394 CC n. 5 segg.*; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 848). Questi dunque, a differenza della persona interdetta sotto tutela (cfr. art. 17 CC), è impedito di salvaguardare i suoi interessi, pur mantenendo l'esercizio dei diritti civili. Il curatore in generale, ossia indipendentemente dal tipo di curatela, visto che gli è assegnato il compito di provvedere alla gestione di un singolo affare o di amministrare un patrimonio, diventa il rappresentante, dal punto di vista giuridico, del curatelato e ciò nei confronti di qualsiasi terzo (cfr. *Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 13*; DTF 115 V 244 segg.). Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 17 agosto 1989 nella causa X., pubblicata in DTF 115 V 244, ha espresso alcune considerazioni riguardo alla curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 392 CC, che

possono essere estese anche agli altri tipi di curatela. In particolare il TFA ha osservato: " Le curateur institué en vertu de l'art. 392 ch. 1 CC agit à l'égard des tiers comme représentant de la personne empêchée; son pouvoir de représentation découle de la loi, au même titre que celui du tuteur, et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée, comme c'est le cas dans le cadre de la représentation volontaire selon les art. 32 ss CO (SCHNYDER/MURER, note 18 ad art. 392). Aussi bien la personne protégée doit-elle se laisser opposer les actes de son curateur, sauf à relever qu'elle peut - dès lors que la curatelle n'influe pas sur la capacité civile - les prévenir ou les contrecarrer par ses propres actes (STETTLER, Droit civil. Représentation et protection de l'adulte, p. 123, No 269; SCHNYDER/MURER, note 19, en relation avec la note 20, ad art. 392; EGGER, note 7 ad art. 417; RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51, et p. 123, note 2, avec un renvoi aux ATF 79 I 186 et 77 II 13). En d'autres termes, le curateur représente valablement la personne assistée pendant la durée de son mandat; dans cette mesure, sa situation est comparable à celle d'un représentant privé (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51 in fine). Selon EGGER, les pouvoirs du curateur peuvent être définis expressément par l'autorité tutélaire dans ses instructions ou résulter d'actes concluants. De leur côté, les tiers sont tenus de s'assurer de l'existence et de l'étendue de tels pouvoirs (note 2 in fine ad art. 418 avec un renvoi aux art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO). Cette conception fait indéniablement référence aux règles sur la procuration dite "apparente" ("Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht" selon la terminologie allemande; voir à ce sujet: GUHL/MERZ/KUMMER, Obligationenrecht, 6e éd., p. 152 s., ch. 3; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome I, p. 190). Avec cette différence que les pouvoirs apparents découlent, dans le présent contexte, du comportement de l'autorité tutélaire et non de celui du "représenté" lui-même." (DTF 115 V 250) La curatela corrisponde quindi a un vero rapporto di rappresentanza. Essa esplica effetti giuridici che devono essere imputati al curatelato, che non può revocare al curatore il suo potere di rappresentanza, né limitarlo. Il potere di rappresentare del curatore si cumula comunque all'esercizio dei diritti civili del curatelato (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 14). Tale rapporto di rappresentanza non è autorizzato dal curatelato, bensì si basa sulla legge ed è istituito tramite l'emanazione di una decisione dell'autorità tutoria. Non si tratta dunque di una rappresentanza volontaria, anche se le relative disposizioni (art. 32 segg. CO) si applicano per analogia e a titolo di complemento alla rappresentanza legale (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 15). 2.11. Con la decisione 7 aprile 1998 che ha accordato all'assicurata l'assegno integrativo a favore della figlia _____ e con i provvedimenti 11 agosto 1999 e 12 agosto 1999 che hanno adeguato l'importo dell'assegno, decisioni tutte trasmesse alla ricorrente, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue: " Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla: Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale per gli assegni familiari Servizio prestazioni complementari e assegni familiari Casella postale 2121 6501 Bellinzona In particolare quanto segue: - il cambiamento di indirizzo; - il cambiamento di domicilio; - la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio; - il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo; - l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica; - l'inizio o la fine di una attività lucrativa; - l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.); - la vendita di beni immobiliari; - l'inizio o la fine delle prestazioni

concesse da una cassa malattia o da un'assicurazione privata. In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)." Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente. L'assicurata poi, benché dall'11 febbraio 2000 benefici di una curatela volontaria, ha l'esercizio dei diritti civili, per cui è capace di discernimento, ovvero ha la facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Di conseguenza essa anche dopo l'istituzione della curatela non può aver sottovalutato l'importanza dell'obbligo di avvisare la Cassa dell'inizio del percepimento di un reddito e di informarla in merito. Nel caso di specie è in ogni caso irrilevante appurare se il fatto che l'assicurata non ha avvertito la Cassa dell'inizio delle sue attività lavorative costituisca, alla luce della curatela istituita nel 2000, una negligenza e in particolare una negligenza grave, visto che comunque l'invocata buona fede deve essere negata già per un altro motivo. Nell'evenienza concreta, trattandosi di una curatela amministrativa volontaria, è infatti il curatore ad occuparsi di tutte le questioni finanziarie dell'assicurata. A _____ è stato assegnato proprio il compito di gestire i beni e i redditi dell'assicurata (cfr. doc. _). Pertanto rientrava nelle sue funzioni anche interessarsi degli aspetti relativi alle assicurazioni sociali, possibili fonti di reddito, che intervengono o che potranno intervenire in futuro - per esempio versando i contributi sociali dovuti, controllando che gli importi erogati dalle assicurazioni siano corretti - e rispettare quindi le condizioni di queste e i rispettivi doveri. Quando _____ è stato designato curatore dell'assicurata, ha dovuto allestire un inventario di tutti i beni della stessa (cfr. doc. _), per cui esaminando i diversi elementi dell'eventuale sostanza e dei redditi, ha avuto la possibilità di constatare che l'assicurata percepiva un assegno integrativo. Egli doveva dunque essere al corrente dell'erogazione all'insorgente di questa prestazione sociale. Il curatore avrebbe dovuto di conseguenza attivarsi maggiormente per permettere alla Cassa di avere un quadro chiaro e veritiero della situazione economica della ricorrente. In particolare egli avrebbe dovuto informarla dell'inizio dell'attività lavorativa dipendente dell'assicurata. Ciò a più forte ragione se si considera che l'assicurata ha cominciato a lavorare nel mese di maggio 2000, ossia dopo che è stata istituita la curatela nel mese di febbraio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; III1). E' stato proprio il curatore medesimo in effetti a ritenere importante che l'insorgente trovasse un lavoro duraturo (cfr. consid. 1.4.). _____ ha affermato che nei primi tempi della curatela - istituita l'11 febbraio 2002 (cfr. doc. _) - aveva altri problemi prioritari da risolvere (precetti esecutivi, fatture inevase, pignoramenti, sfratto ecc.; cfr. consid. 1.4., 2.9.). Ciò è comprensibile, tuttavia non si capisce per quali motivi egli ha atteso ben due anni prima di inviare alla Cassa uno scritto con esplicito riferimento alle attività lavorative (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). _____ ha inoltre asserito che, allorché ha ricevuto, nel mese di dicembre 2000, la decisione della Cassa relativa all'assegno integrativo con effetto dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), a nessuno è venuto in mente di verificare il calcolo e così non è stato possibile accorgersi che non era stato considerato alcun elemento di reddito (cfr. consid. 1.4.; 2.9.). E' però notorio che qualsiasi decisione notificata debba essere letta attentamente. _____, poi, avendo assunto l'ufficio di curatore doveva essere maggiormente consapevole dell'importanza di non tralasciare la lettura di nessun punto di un provvedimento. Nel caso specifico per di più sarebbe stato sufficiente prestare una minima attenzione per notare che non era stato computato alcun reddito. Il curatore quindi, non comunicando tempestivamente all'amministrazione l'inizio delle diverse attività lavorative

dell'assicurata nel 2000 e nel 2001, ha senz'altro violato l'obbligo di informare la Cassa. A mente di questa Corte la violazione commessa da _____, che come curatore doveva ossequiare l'obbligo di annunciare ogni cambiamento importante e che, nel caso concreto, poteva rispettare questo dovere, visto che era o perlomeno avrebbe dovuto essere a conoscenza in modo dettagliato dell'intera situazione economica dell'assicurata e dei cambiamenti intervenuti dopo l'istituzione della curatela, configura una negligenza grave. Alla luce poi del fatto che il curatore è il rappresentante legale del curatelato (cfr. consid. 2.10.) e che dunque le azioni o omissioni del curatore esplicano effetti diretti nei confronti del curatelato, la ricorrente deve sopportare la negligenza grave commessa da _____.

Per costante giurisprudenza infatti che gli assicurati portano le conseguenze delle azioni o omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222). In simili condizioni all'assicurata non può essere riconosciuta la buona fede, primo presupposto per ottenere un eventuale condono. Di conseguenza questo Tribunale deve confermare la decisione del 24 luglio 2002 della Cassa e respingere il ricorso. A titolo abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.02.28). Inoltre va di transenna rilevato che l'art. 426 CC, il quale si applica anche al curatore (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 1058), prevede che il tutore e i membri delle autorità di tutela devono, nell'adempimento del loro ufficio, osservare le norme di una diligente amministrazione e sono responsabili per i danni cagionati volontariamente o per negligenza. Pertanto un'eventuale responsabilità di _____ nei confronti di _____ insorta nell'espletamento dei suoi compiti in qualità di curatore deve essere, se del caso, esaminata nell'ambito di un'azione civile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.